



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

“Amintore Fanfani – A.M. Camaiti”

PIEVE SANTO STEFANO (AR)

Sez. Primavera - Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II grado – Convitto maschile e femminile
e-mail: aris01800a@istruzione.it PEC: aris01800a@pec.istruzione.it C. F..82000800514 Sito: www.fanfanicamaiti.gov.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE della Scuola Secondaria

Premessa

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia redatta a New York il 20/11/1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. Essa contribuisce inoltre allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e l'acquisizione di comportamenti corretti che sono alla base di qualsiasi convivenza civile.

Il raggiungimento di tali traguardi non può prescindere da una sinergica collaborazione con le famiglie che ha come obiettivo finale la crescita personale dei ragazzi come futuri cittadini della nostra società.

Spesso i ragazzi, specie quelli in fase adolescenziale, cadono in comportamenti scorretti che “impongono” alla scuola la responsabilità di prendere decisioni di carattere disciplinare, intese come interventi di natura educativa che tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente.

Lo scopo educativo deve contemplare anche la riparazione pratica del danno arrecato; la sospensione per la scuola secondaria di I grado può prevedere anche l'obbligo di frequenza.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

“Amintore Fanfani – A.M. Camaiti”

PIEVE SANTO STEFANO (AR)

Sez. Primavera - Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II grado – Convitto maschile e femminile
e-mail: aris01800a@istruzione.it PEC: aris01800a@pec.istruzione.it C. F..82000800514 Sito: www.fanfanicamaiti.gov.it

Art. 1 - Codice disciplinare

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Ferma l'applicazione della presente disposizione, dall'inizio dell'anno scolastico sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Il procedimento seguirà i seguenti criteri:

- Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa. Sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia e riparazione del danno: tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
- La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione nell'ambito della comunità scolastica è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
- Le sanzioni, per quanto possibile si ispirano al principio della riparazione del danno; pur tuttavia, la riparazione estingue solo parzialmente la mancanza rilevata.
- L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

“Amintore Fanfani – A.M. Camaiti”

PIEVE SANTO STEFANO (AR)

Sez. Primavera - Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II grado – Convitto maschile e femminile
e-mail: aris01800a@istruzione.it PEC: aris01800a@pec.istruzione.it C. F..82000800514 Sito: www.fanfanicamaiti.gov.it

- Ogni provvedimento disciplinare deve comunque preservare il diritto alla riservatezza.
- Ogni provvedimento di allontanamento dalla scuola (da 1 a 15 gg.) è disposto solo in caso di gravi e/o ripetute infrazioni
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline ma concorre alla determinazione del voto di comportamento.
- Ogni provvedimento disciplinare è sempre adottato dal Consiglio di Classe (art. 328 del D.Leg.vo n. 297/94. comma 2) o dal Commissario Straordinario e deve contemplare una modalità di rapporto con la famiglia.
- La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 gg. rientra nelle competenze del Consiglio di Classe.
- Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.
- Sanzioni superiori alla sospensione di 15 giorni che possono arrivare all'allontanamento fino al termine delle lezioni possono essere disposte solo in sede di seduta con Commissario Straordinario.

Art. 2 - Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

Richiamo verbale del docente e/o Dirigente Scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

- a) scarsa diligenza e puntualità;
- b) disturbo lieve durante la lezione;
- c) atteggiamenti scorretti;
- d) lievi violazioni delle norme di sicurezza che non comportino rischi.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in attesa di ammonizione scritta.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

“Amintore Fanfani – A.M. Camaiti”

PIEVE SANTO STEFANO (AR)

Sez. Primavera - Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II grado – Convitto maschile e femminile
e-mail: aris01800a@istruzione.it PEC: aris01800a@pec.istruzione.it C. F..82000800514 Sito: www.fanfanicamaiti.gov.it

In rispetto e conformità dei principi e dei criteri di cui all'art.1 del presente Regolamento e delle disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, e D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 in premessa richiamato, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di comunicazione prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni.

Art. 3 - Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico sul registro di classe con relativa e comunicazione alla famiglia degli studenti

- Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e ATA, persone esterne);
- Disturbo continuo durante le lezioni;
- Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle attività educative e formative;
- Violazioni alle norme di sicurezza che possano generare un rischio reale o potenziale;
- Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati;
- Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno;
- Falsificazione di firme;

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al Coordinatore della classe stessa.

Art. 4 - Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla scuola per un periodo da uno a cinque giorni e comunicazione alla famiglia dello studente.

- Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta (di norma tre volte);
- Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica;



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

“Amintore Fanfani – A.M. Camaiti”

PIEVE SANTO STEFANO (AR)

Sez. Primavera - Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II grado – Convitto maschile e femminile
e-mail: aris01800a@istruzione.it PEC: aris01800a@pec.istruzione.it C. F..82000800514 Sito: www.fanfanicamaiti.gov.it

- Disturbo grave e continuato durante le lezioni;
- Alterazione di risultati scolastici;
- Gravi scorrettezze;

Art. 5 - Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di classe e comunicazione alla famiglia degli studenti.

- Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 4;
- Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone;

Art. 6 - Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico o che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale.

- Presenza di reati o atti avvenuti all'interno della scuola o sue pertinenze che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.
- Recidiva di comportamenti sanzionati ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente regolamento che prevedano l'allontanamento dalla scuola per un periodo maggiore di giorni 15

In questa ipotesi la sanzione, in assenza del Consiglio di Istituto che sarebbe organo preposto, è erogata in seduta con Dirigente Scolastico e Commissario Straordinario.

Art. 7 - Estensione delle sanzioni

Tutte le sanzioni si intendono applicabili, per le stesse tipologie di comportamento, anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

“Amintore Fanfani – A.M. Camaiti”

PIEVE SANTO STEFANO (AR)

Sez. Primavera - Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II grado – Convitto maschile e femminile
e-mail: aris01800a@istruzione.it PEC: aris01800a@pec.istruzione.it C. F..82000800514 Sito: www.fanficamaiti.gov.it

Art. 8- Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive (inclusi i viaggi di istruzione)

Essa consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche.

Laddove venisse meno il rapporto fiduciario con l'alunno stesso e la garanzia di un comportamento adeguato, possono non essere ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli allievi che si sono contraddistinti per sanzioni disciplinari frequenti o di grave intensità. La valutazione spetta al Consiglio di Classe. Nello stesso periodo di effettuazione delle visite guidate o viaggi d'istruzione saranno previste attività didattiche suppletive cui l'alunno è tenuto a partecipare.

Art. 9 - Commutazione delle sanzioni

Nei casi previsti dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:

- operazioni di pulizia dei locali scolastici e /o sue pertinenze;
- collaborazione con il personale ausiliario;
- riordino della biblioteca e/o delle infrastrutture scolastiche;
- approfondimento di tematiche riguardanti l'educazione alla legalità;
- attività di volontariato anche coordinabili con i servizi sociali o altre associazioni presenti nel territorio;

La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità, in sinergia con le famiglie. Gli alunni in caso di operazioni di pulizia dei locali scolastici e/o sue pertinenze sono affidati alla vigilanza dei collaboratori scolastici.

In ogni caso, la commutazione della pena non esclude l'eventuale responsabilità patrimoniale ex art. 2043 c.c. e segg



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

“Amintore Fanfani – A.M. Camaiti”

PIEVE SANTO STEFANO (AR)

Sez. Primavera - Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II grado – Convitto maschile e femminile
e-mail: aris01800a@istruzione.it PEC: aris01800a@pec.istruzione.it C. F..82000800514 Sito: www.fanfanicamaiti.gov.it

Art. 10 - Esami di Stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati interni ed esterni.

ART 11 - Termini per l'irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni

Comma 1- Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dai genitori dello studente e/o dallo studente stesso che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di classe.

Comma 2 - I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.

Comma 3- Contro le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso all'Organo di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione comminata.

ART 12 - Composizione e funzioni dell'organo di garanzia

L'Organo di Garanzia è istituito dalla Scuola ed ha funzioni decisionali sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate dai Consigli di Classe; l'Organo decide anche delle controversie sorte in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto. Vi è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

L'Organo di Garanzia presso il nostro istituto è costituito dal Dirigente scolastico, 4 membri effettivi (2 Docenti e 2 Genitori) e due supplenti (uno per la sostituzione del genitore membro effettivo nell'eventualità che il procedimento riguardi il proprio figlio e uno per la sostituzione del docente membro effettivo se direttamente parte in causa). E' presieduto dal Dirigente Scolastico e la redazione dei verbali sarà affidata ad uno dei docenti designati.

L'Organo di garanzia è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri, di cui almeno un genitore. Il dirigente può delegare un suo collaboratore.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

“Amintore Fanfani – A.M. Camaiti”

PIEVE SANTO STEFANO (AR)

Sez. Primavera - Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II grado – Convitto maschile e femminile
e-mail: aris01800a@istruzione.it PEC: aris01800a@pec.istruzione.it C. F..82000800514 Sito: www.fanfanicamaiti.gov.it

L'espressione del voto è palese e non è ammessa l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'Organo risponderà con provvedimento motivato, non impugnabile, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso stesso. I provvedimenti adottati dall'Organo sono comunicati tempestivamente ai ricorrenti. Gli atti e i provvedimenti dell'Organo di garanzia sono assoggettati alle norme sulla riservatezza degli atti amministrativi.

Avverso alla decisione dell'organo di garanzia è ammessa un'ulteriore fase impugnatoria, con possibilità di proporre reclamo entro 15 giorni dalla comunicazione al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.